

Statuto dell'Associazione "LorEdo per la Vita" ODV

Art.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata

"LorEdo per la Vita"

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Vercelli, via Cadore, n.21. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1.2 L'acronimo "ODV" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, decreto lgs n.117/17 di cui alla lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, e alla lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- Offrire supporto psicologico e materiale ai bambini e agli adolescenti affetti da malattie oncematologiche e alle loro famiglie.
 - Promuovere la ricerca scientifica nell'ambito dell'oncoematologia pediatrica, sostenendo progetti di Studio e collaborazioni con istituti di ricerca e centri specializzati, a livello nazionale ed internazionale.
 - Sensibilizzare l'opinione pubblica e diffondere informazioni corrette sull'oncoematologia pediatrica.
 - Creazione di eventi per raccolta fondi a livello nazionale ed internazionale.
 - Organizzare eventi, convegni e iniziative di formazione per operatori sanitari, famiglie e pubblico interessato.
 - Favorire la collaborazione con altre associazioni e organizzazioni che operano nel settore dell'oncoematologia pediatrica e, occasionalmente, con associazioni e organizzazioni che operano in settori pediatrici.
 - Sostenere il miglioramento delle cure e dei servizi offerti ai pazienti pediatrici oncoematologici.
- Organizzare di gite, viaggi, vacanze anche di più giorni finalizzati a fornire un sollievo fisico e mentale ai bambini e agli adolescenti affetti da malattie oncematologiche pediatriche.

2.2 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

- 2.3 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.4 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.
- 2.5 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
- 2.6 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.3

PATRIMONIO ED ENTRATE

- 3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
- 3.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
- A. quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - B. contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
 - C. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 - D. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- 3.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
- 3.4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 3.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 4.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo determinato, corrispondente all'anno fiscale, e subordinata al versamento della quota associativa annuale. L'Associazione tiene un libro dei soci aggiornato a cura del Consiglio Direttivo, nel quale sono annotate le generalità dei soci, le date di iscrizione e di eventuale recesso o scioglimento.
- 4.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne lo statuto e i regolamenti.

- 4.4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 4.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 4.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
- A. Il diritto a partecipare alle attività associative;
 - B. Il diritto di voto in Assemblea;
 - C. Il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - D. Il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
- 4.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
- 4.8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.
- 4.9 I soci minori di 18 anni non sono ammessi in qualità di socio.

Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 5.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
- 5.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un *termine minore*.
- 5.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 Gennaio di ogni anno.
- 5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondanti dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, **ricorso** all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 5.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio "e senza indugio cancellato dal libro dei soci.
- 5.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6
OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 6.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci, durante l'attività di volontariato.
- 6.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 7.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
- 7.2 Sono organi dell'Associazione:
- A. l'Assemblea;
 - B. il Presidente;
 - C. Il Consiglio Direttivo;
 - D. l'Organo di controllo;
 - E. Comitato di controllo;
- 7.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
- 7.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- A. Libro dei soci;
 - B. Registro dei volontari;
 - C. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - D. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8
ASSEMBLEA

- 8.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 8.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative.
- 8.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
- 8.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno **un decimo dei soci** in regola con il versamento delle quote associative.
- 8.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
- 8.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

- 8.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
- 8.9 Spetta al Presidente, o in sua assenza al vice presidente, constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 8.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
- 8.11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
- 8.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
- 8.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
- 8.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- 8.15 L'Assemblea ordinaria:
- A. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - B. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - C. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - D. nomina e revoca, i componenti dell'Organo di controllo;
 - E. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - F. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - G. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 8.16 L'Assemblea straordinaria:
- A. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
 - B. delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - C. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
- 9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. Civ.

- 9.3 Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.
- 9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dall'elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario. Il Tesoriere ed il Segretario possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo.
- 9.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo previa comunicazione ad almeno un membro del Consiglio Direttivo e ad almeno un membro del Comitato di Controllo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile, da convocare entro 15 giorni.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
- 9.7 Le riunioni sono valide se è presente almeno i quattro quinti dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 9.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
- A. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - B. la fissazione delle quote associative;
 - C. le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - D. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - E. le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - F. la *presentazione di un piano programmatico* relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - G. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - H. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - I. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - L. le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
 - M. ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

Art. 10

DECADENZA DEL CONSUMO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

- 10.1 Il Consiglio Direttivo decade:
- A. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - B. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - C. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 10.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 10.2 Nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- A. per dimissioni;
 - B. per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
- 10.3 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

- 11.1. Il Segretario, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. A lui spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
- 11.2. Il Tesoriere, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- 11.3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere non possono essere conferite alla stessa persona. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 12.1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 12.2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

- 12.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
- A. potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
 - B. in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - C. dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
 - D. dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
- 12.4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
- 12.5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- 12.6. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

ORGANO O COMITATO DI CONTROLLO

- 13.1. L'associazione può, qualora ne ravvisi l'opportunità o ne ricorrano i presupposti di legge, istituire un Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, oppure un Comitato interno di verifica con funzioni consultive e di trasparenza in materia di gestione amministrativa e contabile.
- 13.2. L'Organo di Controllo, se istituito, è composto da uno o più membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea tra persone in possesso di adeguata competenza professionale in materia amministrativa, contabile o giuridica.
- 13.3. L'Organo di Controllo:
- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; Controlla la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle **scritture** e ai documenti giustificativi;
 - Verifica la gestione economica e patrimoniale dell'associazione;
 - Presenta all'Assemblea una relazione annuale sull'attività di vigilanza svolta e sui risultati dei controlli effettuati.
- I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e operano in piena autonomia e indipendenza. Non possono ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo né intrattenere rapporti di lavoro o collaborazione retribuita con l'associazione. Almeno uno dei componenti, qualora la legge lo richieda, deve essere **revisore** legale iscritto all'apposito registro.
- In alternativa, l'Assemblea può deliberare la costituzione di un Comitato interno di verifica, composto da tre soci anche non appartenenti al Consiglio Direttivo, con il compito di:
- Favorire la trasparenza e la corretta gestione delle attività associative;
 - Verificare la coerenza delle decisioni del **Consiglio** Direttivo con le finalità statutarie;
- Riferire annualmente all'Assemblea sulle verifiche svolte.

Il Comitato interno di verifica non esercita funzioni di controllo contabile o ispettivo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

- 13.4. Qualora l'associazione raggiunga i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, la nomina dell'Organo di Controllo diviene obbligatoria e sostituisce il Comitato interno di verifica, che cessa automaticamente le proprie **funzioni**.

Art. 14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 14.1. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
- 14.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- 14.3. L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
- 14.4. Ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro,

Art. 15

SCIoglimento

- 15.1. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
- 15.2. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
- 15.3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 16.1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominare da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 17

NORME APPLICABILI

17.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Vercelli, 09 Novembre 2025

I Soci FONDATORI.

1) Roberto Zanello

2) Stefano Gabriele

3) Giuseppe Vecchietti

4) Milena Patete

5) Maria Sammartano

6) Gian Carlo Delzoppo

7) Carmela Russo

8) Rosa Rita Latella

9) Rosa Pepe

[Vertical handwritten notes on the right margin:]
Marta
Carmela
Rosa Rita
Rosa Pepe
Gian Carlo
Milena
Stefano
Giuseppe
Roberto